

XXVIII.

TORNATA DEL 17 GIUGNO 1902

Presidenza del Presidente SARACCO.

Sommario. — *Congedo* — *Seguito della discussione del progetto di legge: « Modificazioni alla legge per la riscossione delle imposte dirette » (N. 42)* — Dopo osservazioni dei senatori Cava-sola, Parpaglia e Baccelli Giovanni, ai quali rispondono il ministro delle finanze e il relatore senatore Frola, si approvano i quattro articoli del progetto di legge e l'ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale — *Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Sistemazione dei locali dell'ex-convento delle Grazie in Milano ad uso della Biblioteca Braidense » (N. 79)* — *Approvazione del progetto di legge: « Spesa di L. 5000 per lavori di sistemazione dei locali del Gabinetto di fisiologia nella Regia Università di Bologna » (N. 30)* — *Rinvio allo scrutinio segreto del progetto di legge: « Distribuzione del chinino di Stato alle Congregazioni di carità ed ai Comuni » (N. 47)* — *Discussione del progetto di legge: « Convalidazione dei decreti Reali coi quali venne modificato il repertorio della tariffa doganale 17 novembre 1887 e del decreto Reale del 9 dicembre 1900, n. 400, col quale fu approvato il nuovo testo unico del repertorio medesimo colle relative disposizioni preliminari e di quello del 17 luglio 1901, n. 363, col quale il nuovo repertorio fu modificato » (N. 77)* — *Parlano, nella discussione generale, il senatore Cannizzaro ed il ministro delle finanze* — *Senza discussione si approvano i sei articoli del progetto di legge.*

La seduta è aperta alle ore 15 e 45.

Sono presenti i ministri delle finanze, degli affari esteri, della marina e dei lavori pubblici.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che viene approvato.

Congedo.

PRESIDENTE. Il senatore Carlo Cerruti domanda tre giorni di congedo per motivi di famiglia.

Se non vi sono osservazioni questo congedo s'intende accordato.

Seguito della discussione del disegno di legge:
« **Modificazioni alla legge per la riscossione delle imposte dirette** » (N. 42).

PRESIDENTE. Come il Senato ricorda, nella seduta di ieri si è chiusa la discussione generale

del disegno di legge « **Modificazioni alla legge per la riscossione delle imposte dirette** ».

Procederemo ora alla discussione dei singoli articoli.

Rileggo l'articolo primo, avvertendo che porrò in discussione ed in votazione singolarmente tutti gli articoli ricordati in questo primo, di cui si propone la modificazione.

Art. I.

Nel testo unico delle leggi per la riscossione delle imposte dirette, approvato col regio decreto 23 giugno 1897, n. 236, sono sostituiti od aggiunti i seguenti articoli:

TITOLO I.

Degli esattori comunali e consorziali.

Art. 3. — L'esattore comunale o consorziale è retribuito dal Comune o dai Consorzi dei comuni mediante aggio, che in niun caso può superare la misura del 6 per cento.

La durata del contratto esattoriale è, per regola, di 10 anni.

Per le esattorie, alle quali è richiesta una cauzione in somma superiore a L. 500,000, il contratto può essere rescisso alla scadenza del primo quinquennio per denuncia di una delle parti contraenti. La denuncia deve essere notificata all'altra parte, a pena di decadenza dal diritto di chiedere la rescissione, non più tardi del 30 giugno del quarto anno del decennio.

La deliberazione, con la quale il Consiglio comunale o la rappresentanza consorziale dichiara di voler rescindere il contratto alla scadenza del primo quinquennio, deve essere approvata dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

L'esattore è nominato per concorso ad asta pubblica.

Può anche essere nominato dal Consiglio comunale o dalla rappresentanza consorziale, sopra terna proposta dalla Giunta comunale o da una delegazione della rappresentanza consorziale, quando quello o questa trovi conveniente questa nomina.

Può infine esser confermato in carica per un decennio o per un quinquennio, alle stesse condizioni od a quelle che saranno fissate dal Consorzio o dal Comune, senza aprire concorso per terna o per asta, purchè le condizioni del contratto non sieno per nessun rispetto più onerose pei contribuenti di quelle del contratto vigente.

La scelta del modo di nomina e la misura massima dell'aggio, sul quale deve aprirsi l'asta, o conferirsi l'esattoria sopra terna o per conferma, sono deliberate dal Consiglio comunale o dalla rappresentanza consorziale sette mesi almeno prima del giorno in cui debba aver principio il contratto di esattoria.

Nel caso di nomina sopra terna, o per conferma, la misura massima dell'aggio non può oltrepassare il 3 per cento, salvo il disposto dell'articolo 12.

Il contratto deve in ogni caso riportare la

approvazione del prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

L'esattore consorziale tiene la gestione distinta per ciascun Comune.

PRESIDENTE. Il senatore Cavasola propone la soppressione di questo articolo.

Ha quindi facoltà di parlare per svolgere la sua proposta.

CAVASOLA. Io non credo di aver diritto di tediare il Senato col ripetere gli argomenti da me addotti ieri.

La discussione generale si è concentrata, ieri, quasi esclusivamente sulla disposizione contenuta in questo articolo 3, che effettivamente racchiude in sé la sostanziale delle modificazioni proposte nel progetto ministeriale.

Io non credo neppure che, dato il modo come la questione si è presentata e come è stata svolta, che occorresse, o che occorra, da parte mia una qualunque proposta. Si tratta di un articolo stato combattuto e difeso.

Chi lo approva vota favorevolmente, chi disente vota contro.

Non è il caso di una vera proposta contro di un'altra. La mia proposta è della massima semplicità; è negativa. Sono di parere che quest'articolo non possa introdursi nella legge come un miglioramento di servizio, anzi mi sono sforzato di dimostrare che porterebbe un peggioramento non per se stesso, ma principalmente per le conseguenze, alle quali si arriverebbe, protraendo a dieci anni la durata dei contratti, e conchiudendoli in un momento di condizioni economiche non favorevoli all'abbondante, facile circolazione del denaro, fra la massa dei contribuenti.

L'esattore, esposto a ricorrere ad anticipazioni frequenti per saldare il suo debito del non riscosso per riscosso, non può farlo gratuitamente: egli, per non rimettervi l'interesse del danaro che anticipa, deve riprenderlo con un aggio relativamente più alto di quello, che noi potremmo ottenere in un momento di condizioni economiche del paese più favorevoli.

Questo è l'argomento, che ho svolto ieri e che oggi in poche parole ho compendiato, e sul quale non insisto più oltre.

Ieri ho accennato a qualche contraddizione del nostro indirizzo: oggi citerò quest'altra. Noi abbiamo in corso di studio nell'altro ramo del Parlamento, e fra qualche giorno potrà ve-

nire a noi, un grande progetto di riforma amministrativa, l'inizio di un indirizzo nuovo: la municipalizzazione dei servizi. Io chiedo a chiunque si sia qualche volta fermato sull'esame delle funzioni e dei servizi di Stato, se vi sia servizio il quale debba, per la delicatezza della sua indole, dar luogo ad un esercizio diretto da parte dell'autorità pubblica a preferenza di quello della riscossione dei tributi.

Ebbene, noi che abbiamo creato un appalto, una industria speciale per la riscossione delle imposte, vogliamo immobilizzare quel servizio con un appalto per dieci anni in condizioni non favorevoli, proprio quando proponiamo di municipalizzare i servizi della illuminazione, dei trasporti, ed altri che hanno più spiccata la prevalenza del carattere industriale, aiutando i comuni a liberarsi, anche a costo di nuovi debiti, dai contratti in corso per paura della loro durata?

Io non propongo, mi astengo, mi guardo bene dal dire di fare gli esattori di Stato, ma noto la contraddizione, e raccomando di non immobilizzare le esattorie in mano agli esattori.

La mia conclusione è semplice: voto contro, ritenendo che il votare contro equivalga a lasciare l'articolo 3 del testo attuale come sta, o applicare nel prossimo concorso la legge quale è oggi in vigore.

PARPAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PARPAGLIA. Ieri dissi che l'appalto di un decennio verrebbe a portare conseguenze gravi specialmente per alcune parti che si trovano in condizioni economiche molto sfavorevoli; e questo era esatto se nella legge stessa non ci fossero alcuni utili e direi necessari temperamenti. A dire il vero ieri non avevo esaminato diligentemente il disegno di legge, e non mi era fatto carico di alcuni criteri.

Nella legge è detto nel tanto contrastato articolo 3:

« Che sta ai comuni o alle rappresentanze consorziali deliberare non solo sulla scelta del modo di nomina dell'esattore o per concorso, o per terna o per conferma, ma ancora sulla misura dell'aggio in base al quale deve aprirsi l'asta ».

Quindi i consorzi o i comuni stabiliscono in precedenza la misura dell'aggio e questa è per me una grande garanzia. Infatti su questa

misura di aggio si apre l'appalto per asta. Se l'appalto richiama dei concorrenti vi è già la certezza di ottenere una riduzione d'aggio sulla misura stabilita dagli stessi comuni e dai consorzi. Ed allora il danno per la durata del decennio, o non esiste e non può esser certamente molto grave. Poichè ripeto, i comuni avranno in precedenza determinato la misura dell'aggio; ed hanno il beneficio della gara che lo attenua ancora. Quando poi andasse deserto l'appalto riuscendo inutile anche il secondo esperimento, si dovrà allora procedere alla nomina sopra terna come è disposto dall'art. 12. Esso dice:

« Quando riesca inutile il secondo esperimento, si procede alla nomina dell'esattore sopra terna, come è disposto dall'art. 3; la nomina però può essere fatta anche per un tempo minore di dieci anni, e la misura massima dell'aggio oltrepassare il 3 per cento ».

In questo caso il comune o il consorzio non son più vincolati al periodo di 10 anni, ma ne possono limitare il tempo, ed è determinata la massima misura dell'aggio. Così quando essi si avvedono che l'appalto per 10 anni può riuscire dannoso, hanno il mezzo o il modo di ovviare a ciò valendosi della facoltà che gli dà la legge. Cioè di potersi determinare non per il decennio, ma per il quinquennio, od anche per un tempo minore. Io credo che con questi temperamenti che sono nella legge non si possono temere quelle conseguenze che alle prime si presentavano sulla durata del decennio. Starà al criterio alla previdenza di coloro che sono a capo dell'amministrazioni comunali, provvedere per evitare i danni ed i pericoli, valendosi dei mezzi che la legge stessa appresta.

Il senatore Cavasola oggi vi ha portato un argomento nuovo, ed è un argomento che certamente può impressionare. Il bisogno oramai sentito di municipalizzare i servizi più importanti.

Egli dice: Noi abbiamo, che è già presentato all'altro ramo del Parlamento, un disegno di legge che ha per oggetto la municipalizzazione di molti pubblici servizi: ora quale servizio più importante di quello della riscossione delle imposte? questo servizio tocca molti anzi troppi interessi e si imporrebbe perciò a preferenza in questo caso la gestione diretta dello Stato.

Anzitutto non vorrei che per spirito di no-

vità si desse a questo sistema una troppo larga estensione; io faccio le mie riserve per apprezzarne in alcuni casi i vantaggi. Ma, onorevole Cavasola, l'esperimento della gestione diretta per l'esazione delle imposte dirette è stato fatto, lungo, dirò, doloroso per l'erario nazionale; e la legge del 71 fu tanto lodata, e si disse essere una delle leggi migliori che abbia l'Italia in materia di finanza, perchè col sistema adottato con questa legge si è assicurato l'incasso certo, sicuro, alle finanze, delle imposte dirette.

Io credo quindi che il ritornare all'antico sistema sarebbe certo cosa pericolosa e dannosa dimenticando l'esperienza e la lunga mala prova fatta.

Noi sappiamo quali erano le condizioni dell'erario nell'antico sistema. Basterà accennare ad un fatto solo che per se stesso è troppo eloquente, al 1897, le esattorie governative hanno lasciato uno strascico di residui per circa centosessanta milioni che in gran parte andranno perduti.

Invece con questo sistema da una parte si assicura l'incasso delle somme che sono portate dai ruoli e dall'altra la legge si preoccupa della condizione dei contribuenti, adottando tutte quelle garanzie che la legge del 71 prima, e poi quelle dell'82, dell'86, del 92, del 97 e finalmente questa ci portano per tutelare i cittadini contro angherie ed abusi.

Quindi io credo che noi possiamo accettare il concetto di questa legge.

Io per primo riconosco che alcune modificazioni potevano introdursi, utili certo; ma vi dissi ieri che sempre il meglio può essere nemico del bene. Credo però che col regolamento che l'egregio ministro deve fare, potrà ovviare ad alcuni inconvenienti che lo stesso Ufficio centrale ha indicati, e che ci sono stati segnalati anche dall'altro ramo del Parlamento, e specialmente ad uno che pur io accennai ivi, sul riparto delle rate, tenendo conto delle speciali condizioni dei paesi agricoli.

Quindi è che per queste osservazioni io non ho nessuna difficoltà ad accettare l'articolo terzo quale esso è, sul quale si impernia la legge, ed attendo fidente ulteriori dichiarazioni dall'onorevole ministro.

CAVASOLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVASOLA. Non sorgo per il gusto di prolungare la discussione; ma comprenderà il Senato che non può esser lusinghiero per me, che ho forzato la mente e la voce nella seduta di ieri per dimostrare che la misura dell'aggio è in relazione diretta e immediata con le condizioni del mercato del denaro nel giorno della stipulazione del contratto, il sentirmi rispondere oggi dal senatore Parpaglia che vi è nella legge un gran temperamento all'inconveniente da me notato: vale a dire che le esattorie più disperate, quelle che non potranno essere collocate a nessun prezzo, che resteranno deserte, saranno rimesse in appalto per meno di dieci anni!

Noi ci stiamo occupando, onor. Parpaglia, della probabilità, dell'aspirazione, del voto, che io secondo coi miei, dell'onorevole ministro delle finanze, di collocare il maggior numero possibile di esattorie alle condizioni normali e al prezzo corrente, non già di andare all'asta per rinnovare senza aggiudicazione, cogli incanti deserti!

Lo scopo della legge non è quello di non riuscire. L'onorevole ministro nella sua previsione doveva pur guardare al caso, in cui pur troppo non si riuscisse ad appaltare qualche esattoria. Allora naturalmente egli ha detto: in questo caso noi non imporremo un appalto di ufficio per dieci anni; si appalterà per quel tempo che sarà possibile e necessario. Sta bene, ed io lo lodo, anzi vorrei poterlo lodare pur anche a riguardo dell'articolo che viene dopo, nel quale invece si stabilisce che si possa fare d'ufficio dal prefetto anche l'appalto decennale dell'esattoria. Ciò non mi piace punto onor. Parpaglia, vi sono anzi contrario; e se mi trovassi ancora nelle antiche funzioni, cercherei la scappatoia per non fare d'ufficio un appalto per dieci anni.

Dunque il suo caso, onor. Parpaglia, non è il normale, non sta nella regola, ma nella eccezione, e non ha, mi permetta l'espressione, alcun valore fino a tanto che ella non mi dimostri di essere in possesso di tabelle aritmetiche, algebriche, o logaritmiche, come ella le voglia chiamare, che lo mettano in grado di valutare con sicurezza il prezzo del denaro di oggi in confronto con quello che sarà tra sei anni.

Tutto il mio ragionamento mette capo a ciò,

che io ho fede nell'avvenire e nello sviluppo economico del mio paese. Lo sviluppo economico deve dare da per sé la diminuzione dell'aggio.

Io chiedo all'onorevole ministro di consentire, o se il ministro non consente, chiedo al Senato di regolarsi in modo, che noi tra cinque anni possiamo rinnovare questa prova. Niente altro che ciò. Per le esattorie più disgraziate che non si riuscirà a collocare in alcun modo, sono molto contento che si trovino espedienti mitigatori della loro trista condizione, ma non è da queste eccezioni disgraziate che desumo la probabilità di un buon contratto per la generalità dei casi.

CARCANO, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARCANO, *ministro delle finanze*. Io seguirò l'esempio datomi dall'onor. senatore Cavasola. Anch'io mi riporto agli argomenti che ebbi l'onore di addurre ieri in difesa dell'art. 3; non ne ripeterò alcuno, aggiungerò solo brevi risposte alle nuove osservazioni addotte oggi dall'onor. senatore Cavasola contro l'articolo stesso.

Il senatore Parpaglia mi ha prevenuto e mi ha dato un prezioso aiuto, rispondendo alle obiezioni e difendendo la proposta contenuta in questo articolo.

L'articolo 3, ha detto bene l'onor. senatore Cavasola, è la parte sostanziale della legge; tanto che sopprimere quest'articolo è come dire sopprimere la legge.

Fin da quando, nello scorso dicembre, si è svolta in quest'aula la questione delle modificazioni da introdurre nella legge della riscossione delle imposte in seguito alla interpellanza del senatore Frola, fin d'allora è stato annunciato che la riforma sostanziale che da tutti si desiderava era appunto quella di prolungare la durata del contratto esattoriale, per agevolare le condizioni dei riappalti.

Una durata maggiore, si affermava, avrebbe potuto permettere la rinnovazione dei contratti a condizioni più miti a vantaggio dell'amministrazione e a vantaggio dei contribuenti.

Questa verità non è stata contraddetta in quest'aula, è stata ripetuta alla Camera dei deputati, è stata approvata pienamente dal Consiglio di Stato, ed è stata accolta nel disegno di

legge che ebbe il suffragio dell'altro ramo del Parlamento, e spero avrà favorevoli suffragi anche in questo alto Consesso.

Gli argomenti nuovi addotti dall'onor. senatore Cavasola si riassumono in questo: egli dice, fate la rinnovazione del contratto in un momento che è il più sfavorevole perchè le condizioni economiche del mercato sono tali da non permettere presagi di contratti a lunga scadenza in buone condizioni. Mi permetta il senatore Cavasola di non convenire con lui; io mi limito a notare un fatto recentissimo e ad osservare che il collocamento del 3 1/2 a 96 è una prova palmare che le condizioni economiche del mercato sono tutt'altro che sfavorevoli per la rinnovazione di questi contratti.

Il senatore Cavasola ha ieri accennato ad un altro argomento, a cui ha pure fatto cenno oggi. Egli dice: nella legge ci sono delle imperfezioni. Certo io non vorrò sostenere che sia una legge tutta perfetta, perchè ogni cosa umana è perfettibile; ma tra le imperfezioni egli accennava che mancano le attribuzioni necessarie al prefetto per reprimere gli abusi degli esattori. Ora su questo punto, che non toccai ieri, mi sento in obbligo di dire qualche parola, perchè se cotale difetto veramente ci fosse, potrebbe aver ragione il senatore Cavasola di desiderare la proroga dei contratti a termine breve piuttosto che a termine lungo.

In verità, tale difetto, e nella legge vigente e nel disegno di legge che sta davanti al Senato, non sussiste.

Gli abusi degli esattori hanno già nelle disposizioni della legge e del regolamento freni veramente efficaci, nè mancano le facoltà al prefetto per reprimere codesti abusi. Io mi limito a richiamare l'attenzione del senatore Cavasola sul disposto degli articoli 72, 73 e 74 della legge. In forza di essi, il prefetto decide su tutti i ricorsi contro gli atti scorretti dell'esattore, ed inoltre è data facoltà alle parti di provvedersi con l'azione di risarcimento di danni.

L'art. 74 stabilisce che l'esattore è considerato come un pubblico ufficiale, per l'applicazione di tutte le sanzioni penali in caso di abusi nella riscossione delle imposte.

Di più, l'art. 96 dispone che, per tutti gli abusi commessi dall'esattore nell'esercizio delle sue funzioni, il prefetto sopra richiesta dei Comuni

o anche d'ufficio (è quel che ieri desiderava il senatore Cavasola) nomina un sorvegliante a carico dell'esattore; la qual cosa è castigo grave, come grave è la spesa del sorvegliante,

Finalmente, il senatore Cavasola sa meglio di me che, secondo l'art. 108 del regolamento per ogni caso d'inadempimento non giustificato l'esattore è assoggettato dal prefetto alla multa a favore dello Stato; e poi nell'art. 27 del capitolato è detto: « per l'inosservanza di qualunque disposizione per cui non sia stabilita apposita penalità può il prefetto applicare l'amenda da lire 100 a 20, per ciascuna trasgressione, ed inviare a spese dell'esattore o del ricevitore appositi commissari per eseguire gli incarichi non adempiuti.

Rimane adunque assodato che non mancano nella legge vigente le disposizioni per reprimere, come tutti desideriamo, gli abusi.

CAVASOLA. Mancano completamente.

CARCANO, *ministro delle finanze*. E vengo all'ultimo argomento, per il quale potrei anche riferirmi a quanto disse il senatore Parpaglia.

Il senatore Cavasola dice, vi può essere contraddizione nel fare un contratto a lunghissima scadenza, mentre è davanti al Parlamento un disegno di legge per la municipalizzazione dei servizi, accennando così, implicitamente, al desiderio che questo servizio della esazione delle imposte possa essere municipalizzato.

Io non dubito che il Senato non vorrà, nemmeno per un momento accogliere il dubbio che si possa entrare in questa via per un simile servizio.

Lo stesso onorevole Cavasola, come l'onorevole Parpaglia, ha giustamente lodato e chiamata ottima la legge del 1871, la quale ha dato all'industria privata la riscossione delle imposte.

Quale miglioramento si ottenne? Basta dire che prima della legge del 1871 vi erano accumulati crediti arretrati di imposte da esigere per oltre 470 milioni!

Questa cifra basta per dimostrare che non si può distruggere quello che si è fatto...

CAVASOLA. Anche io ho detto di no.

CARCANO, *ministro delle finanze*, ...e che nemmeno lontanamente si può ammettere il dubbio che si abbia a cambiare la via buona per rientrare in altra già sperimentata tanto dannosa.

Io chiudo queste mie poche osservazioni con

una breve risposta alle domande che mi furono rivolte dal senatore Parpaglia e, in pari tempo, alla più sostanziale delle osservazioni fatte dal senatore Cavasola.

L'uno e l'altro hanno accennato al dubbio che l'approvare questo disegno di legge, con la disposizione contenuta nell'art. 3 che permette una maggiore durata del contratto esattoriale, possa portare l'inconveniente d'impedire per troppo lungo tempo al potere legislativo d'introdurre delle altre modificazioni pure desiderabili, nei rapporti della riscossione delle imposte.

Il senatore Parpaglia si è principalmente occupato del desiderio che per qualche regione possa essere variata l'epoca delle scadenze dei pagamenti delle rate delle imposte fondiarie.

Ora io prego il senatore Parpaglia ed il senatore Cavasola a voler considerare che questo oggetto non sussiste, o per lo meno, può essere con grande facilità tolto di mezzo.

Niente vieta che nel nuovo capitolato, che si sta redigendo, venga anche espressamente detto che, quando per nuovi provvedimenti legislativi venissero introdotte le accennate modificazioni nelle norme vigenti, gli esattori ed i ricevitori provinciali, quando non preferissero rescindere il contratto, abbiano l'obbligo di assoggettarsi alle nuove condizioni senza diritto a verun compenso.

Una clausola di questo genere si potrà introdurre nel capitolato; e con questa ultima dichiarazione, spero di aver persuaso anche l'onorevole Cavasola a voler desistere dalla sua opposizione.

Prego poi il Senato a voler fare benevola accoglienza alle varie ragioni addotte a difesa dell'art. 3, tolto il quale, sarebbe come dire che per cinque anni si perderebbero tutti quei miglioramenti che lo stesso senatore Cavasola ha riconosciuto in questo disegno di legge; perchè, all'ora in cui siamo, non sarebbe più nemmeno sperabile di potere applicare qualsiasi disposizione nuova per i contratti di appalto dei quali è imminente la rinnovazione.

CAVASOLA. Domando la parola per fatto personale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CAVASOLA. Ho domandato la parola per fatto personale, per aprirmi l'adito a parlare a norma del regolamento, ma in sostanza parlerò contro le dichiarazioni del ministro. (*Si ride*).

Il fatto personale c'è, in quanto per me, che sono stato, senza vanteria, forse il più feroce dei prefetti e sottoprefetti contro gli abusi delle esattorie, il sentirmi dire che io non abbia saputo trovare nella legge e nei regolamenti gli articoli che armano il prefetto contro gli esattori, è più che fatto personale; sarebbe seppellimento addirittura.

Onorevole ministro!

Io conosco uno per uno, di che non mi do merito, ma sarebbe grave demerito se non li avessi conosciuti, o li avessi dimenticati, tutti quanti gli articoli e tutte le disposizioni che riguardano la facoltà dei prefetti verso gli esattori. Con rincrescimento aggiungo che non ho potuto trovarne uno solo nuovo, in quelli citati dal ministro, nessuno dei quali si riferisce al mio assunto. Perchè, come ho avuto l'onore di dire ieri, bisogna distinguere i rapporti tra prefetto ed esattore, in quanto a impianto ed ordinamento di esercizio di esattoria, e i rapporti fra contribuente ed esattore.

È verissimo che, se il collocamento dell'esattorie non è fatto a norma di legge e di regolamento, il prefetto annulla gli atti, o da solo, o colla Giunta provinciale amministrativa. È verissimo che, se l'esattore non tiene in regola i registri, il prefetto chiede all'autorità finanziaria i mezzi, che non ha direttamente, per fare l'inchiesta; e se non trova in regola i registri e i bollettari, non fatte le emarginazioni e non tenuto al corrente l'elenco dei rimborsi, egli applica multe all'esattore per tutte le trasgressioni. Io ne ho applicate parecchie, e su questo particolare la mia coscienza è molto tranquilla. Ma quando si tratta dei rapporti fra contribuenti ed esattori, e sono quelli di cui mi sono occupato ieri, allora, veda, onorevole ministro, la legge con l'art. 72 crea al prefetto precisamente quella posizione di giudice che ho definita, e vuole che la parte lesa (è la espressione testuale) sia l'una o l'altra, si presenti con un ricorso favorevole ad eccitare l'intervento dell'autorità. Ora quando voi create una vera e propria funzione di giudice, alla quale rinviate in parità di condizioni le *parti lese*, voi escludete con ciò la possibilità di una iniziativa, che conchiuda ad un provvedimento disciplinare contro una delle parti, perchè altrimenti quella parte avrebbe ragione di dirvi: « Io vi ripudio come giudice, perchè voi siete

parziale; voi volete fare da accusatore e da giudice; io non mi sottometto ».

Sarebbe diverso se la legge determinasse una funzione diversa, sindacatoria e disciplinare, per la quale il prefetto, sorpreso o denunziato un abuso, o venuto a notizia di lui in un modo qualunque, ovvero ricevuto un reclamo anche non formale, avesse facoltà di investirsi di sua iniziativa della questione, e di promuovere il giudizio, intesi gl'interessati e provocato il parere dell'agente delle imposte e dell'intendente di finanza. Siffatta modifica sarebbe anche più desiderabile colle innovazioni proposte per la nomina degli esattori, perchè quanto più si protrae la durata del contratto, di altrettanto cresce la necessità della disciplina da parte dell'esattore.

Non ho altro da aggiungere. Mi sono ben guardato dal dire: ritorniamo al passato; ho detto soltanto: abbiamo fatto un appalto delle esattorie, non c'è ragione di prostrarlo al di là del bisogno, mentre facciamo questione di durata per tutti gli altri servizi. E con ciò ho finito.

FROLA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FROLA, *relatore*. Mi limito a parlare dell'articolo 3 contenuto nell'articolo primo del disegno di legge e prego il Senato di volerlo votare quale fu proposto dal ministro delle finanze.

Ieri ho spiegato lungamente le ragioni che indussero l'Ufficio centrale ad accogliere questo disegno di legge che fu lungamente studiato e meditato, anzi l'Ufficio centrale sentì anche sopra tale questione l'onor. ministro delle finanze e poté persuadersi pienamente che quest'articolo merita l'approvazione del Senato; e la merita tanto più perchè se si sancisce un principio nuovo nella legge del 20 aprile 1871, questo principio con le eccezioni che sono proposte nello stesso disegno di legge e con quelle ulteriori prescrizioni regolamentari di cui l'Ufficio centrale si è fatto carico nella sua relazione, non potrà produrre quegli inconvenienti che vennero lamentati in questa discussione. Quindi l'Ufficio centrale prega il Senato di voler approvare il disegno di legge come è proposto dall'onorevole ministro delle finanze.

PRESIDENTE. L'onor. Cavasola presenta una sua mozione con la quale propone la soppressione del nuovo testo dell'art. 3 del progetto di legge che stiamo discutendo.

Egli ben sa che non si può mettere ai voti la soppressione di un articolo; ma io vorrei pregare il Senato di votare separatamente l'inciso dell'art. 3 il quale dice: « La durata del contratto esattoriale è per regola di dieci anni ».

Questo è il punto cardinale su cui si fonda l'art. 3, così una volta risolta questa questione si potrà senz'altro procedere nell'esame degli altri articoli. S'intende che coloro i quali credono di adottare il sistema preferito dall'onorevole Cavasola, vale a dire che si debba ritornare allo stato attuale in quanto alla durata del contratto, voteranno contro la presente disposizione del disegno di legge.

Se non vi sono difficoltà, io propongo al Senato di votare sopra questo inciso.

Lo rileggo: « La durata del contratto esattoriale è per regola di dieci anni »,

Lo metto ai voti.

(Dopo prova e contro prova l'inciso è approvato).

Non essendovi altre osservazioni da fare sull'articolo del quale si è dato lettura, metto ai voti complessivamente l'art. 3 come è proposto nel disegno di legge.

Coloro che lo approvano, sono pregati di alzarsi.

(Approvato).

Art. 5. — L'esattore riscuote tutte le imposte dirette erariali, e le sovrimposte e tasse comunali e provinciali, ordinarie e straordinarie, in conformità ai ruoli consegnatigli.

La consegna dei ruoli esecutivi, controfirmati dall'agente delle imposte e dal sindaco, e dei quali l'esattore rilascia ricevuta, lo costituisce debitore dell'intero ammontare risultante dai ruoli medesimi.

Risponde, a suo rischio e pericolo, del non riscosso come riscosso.

L'esattore riscuote inoltre col medesimo aggio stabilito per l'imposta principale:

a) Le sovrimposte, le tasse e i contributi a favore dei Consorzi speciali e degli altri enti, che dalle particolari leggi siano o saranno autorizzati a farli riscuotere anche dall'esattore, con le norme stabilite per l'esazione delle imposte dirette;

b) Le altre tasse ed entrate patrimoniali pei Comuni e dei Consorzi comunali, in conformità delle leggi vigenti, o di quelle che venis-

sero promulgate durante il contratto esattoriale, quando tale metodo di esazione sia imposto a Comuni o Consorzi con decreto motivato del prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa, per una o più tasse o entrate determinate.

Per tutte queste entrate, tasse e sovrimposte, l'esattore risponde, a suo rischio e pericolo, del non riscosso per riscosso, in quanto ciò sia stabilito dal contratto esattoriale.

CAVASOLA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CAVASOLA. Io pregherei l'onorevole ministro, o il relatore, di darmi un chiarimento, che mi pare opportuno, rispetto a quest'articolo e precisamente al capoverso segnato colla lettera B. L'articolo stabilisce che l'esattore riscuote oltre alle tasse, sovrimposte, contributi a favore di consorzi, anche le tasse ed entrate patrimoniali dei comuni e dei consorzi, quando tale metodo di esazione sia imposto con decreto motivato dal prefetto, sentita la Giunta provinciale.

Io non intendo di fare nessuna obbiezione, perchè non ho ben compreso la portata di questa disposizione. Non so se questo metodo si riferisca a procedura, o a misura di aggio, o a questione del non scosso per scosso. Pregherei l'onorevole relatore, o il signor ministro, di dichiarare che cosa viene imposto con tale decreto del prefetto.

FROLA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FROLA, *relatore*. Posso esprimere l'opinione dell'Ufficio centrale, opinione che già risulta in parte dalla relazione...

CAVASOLA. In parte.

FROLA, *relatore*. ...Ma è una parte molto significativa, perchè nella relazione è detto che con questa disposizione si volle fare un passo per migliorare l'esazione delle entrate previste dalla lettera b di questo articolo; ma come dissi nella relazione si tratta di un passo un po' incerto e un po' indeciso. Da ciò e dalle parole contenute nella relazione si rileva la spiegazione di quanto desidera sapere l'onorevole Cavasola.

La legge dice *metodo*, quindi dev'essere escluso i privilegi fiscali e comprendere il solo

modo di riscossione contemplato dalla legge che stiamo discutendo.

I privilegi rimangono per questa parte quali sono, ed è perciò appunto che abbiamo pregato l'onorevole ministro delle finanze a voler risolvere la questione delle esazioni e delle entrate comunali, e nell'altro ramo del Parlamento fu presentato e approvato un ordine del giorno in questo senso. Noi non abbiamo creduto di dover presentare un ordine del giorno, ma abbiamo provocato esplicite dichiarazioni dell'onorevole ministro a complemento di quanto è già detto in questa lettera *b*, per la unificazione delle riscossioni e delle entrate comunali.

Credo con ciò, per quanto poteva spettare all'Ufficio centrale, di aver dato sufficienti risposte alle domande fatte dall'onorevole Cavasola.

CARCANO, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARCANO, *ministro delle finanze*. Aggiungerò poche parole a quanto ha detto il relatore dell'Ufficio centrale, per chiarire la portata delle disposizioni contenute nella lettera *B*.

Qui si è avuta la mira di spianare la via al desiderato miglioramento nel metodo di riscossione delle entrate comunali. Come ebbi occasione di dire ieri, il Ministero riconosce, come ha riconosciuto la Commissione parlamentare e l'Ufficio centrale, che tale metodo va modificato, o meglio, che conviene unificare la nostra legislazione, in sì fatta materia.

Da tale intento è stato suggerito l'inciso: « In conformità delle leggi vigenti o di quelle che venissero promulgate durante il contratto esattoriale ».

Esso corrisponde al desiderio del senatore Cavasola, cioè di non far tardare 10 o 5 anni, secondo la durata del contratto, il beneficio del nuovo metodo che venisse introdotto. Si è poi data la facoltà d'imporre a Comuni e Consorzi, con le debite guarentigie della Giunta provinciale amministrativa, l'esazione delle entrate comunali per mezzo dell'esattore allo scopo di impedire abusi, che pur troppo si sono verificati; o in altre parole, per impedire che la riscossione venga fatta con parzialità e in modo non conforme nè alla giustizia nè agli interessi dell'amministrazione.

CAVASOLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVASOLA. Ringrazio l'onorevole ministro delle sue spiegazioni. Credo non sia stato ozioso provarle, perchè esse serviranno di interpretazione autentica. La ragione del dubitare, che anche con la relazione persisteva stava nell'aver adoperata la parola *metodo*. È invece il *mezzo* dell'esattore; ma resta inteso che dura il metodo antico circa la procedura, i privilegi, i diritti, finchè non sia unificato il metodo della riscossione delle entrate patrimoniali.

BACCELLI GIOVANNI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BACCELLI GIOVANNI. In questo articolo si dice che saranno riscosse dall'esattore le altre tasse ed entrate patrimoniali dei comuni e dei consorzi comunali, in conformità delle leggi vigenti, o di quelle che venissero promulgate durante il contratto esattoriale, quando tale metodo di esazione sia imposto a comuni o consorzi con decreto motivato del prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa, per una o più tasse o entrate determinate.

Io domando: anche oggi queste tasse vengono riscosse dall'esattore, ove non ci sia un tesoriere; ma nel caso che il comune abbia nominato un tesoriere, il prefetto avrà questa facoltà d'imporsi al comune e destituire il tesoriere?

FROLA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FROLA, *relatore*. Io credo che si tratti di un potere discrezionale che si dà al prefetto e che appunto colla facoltà che si dà con questa disposizione si tende ad evitare quelle irregolarità e quegli abusi dei quali già parlò l'onorevole ministro, verificandosi i quali il prefetto ha facoltà di affidare, con decreto motivato, questa esazione all'esattore.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare pongo ai voti l'art. 5.

(Approvato).

Art. 12. — Quando riesca inutile il secondo esperimento, si procede alla nomina dell'esattore sopra terna, come è disposto dall'art. 3; la nomina però può essere fatta anche per un tempo minore di dieci anni, e la misura massima dell'aggio oltrepassare il 3 per cento.

(Approvato).

Art. 13. — Se il comune o consorzio non provvede nel senso prescritto dal regolamento alla nomina dell'esattore, il prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvede d'ufficio per un anno.

Se entro questo anno il comune o consorzio non provvede, il prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa, ha facoltà di provvedere d'ufficio per il tempo che rimane a compiere il quinquennio od anche il decennio in corso, per tutti gli effetti di questa legge e coll'aggio, che a carico del comune o del consorzio il prefetto stesso avrà determinato, nei limiti di cui nel primo comma dell'art. 3.

In questo caso il prefetto avrà anche la facoltà, sentita la Giunta provinciale amministrativa, di riunire in uno o più consorzi quei comuni pei quali dobbba provvedere.

(Approvato).

Art. 14. — Non possono essere esattori:

1. I membri del Parlamento e quelli della Giunta provinciale amministrativa;
2. I pubblici impiegati in attività di servizio, sotto pena di decadenza dall'impiego;
3. I ministri dei culti;
4. I consiglieri e gli impiegati della provincia, del comune, del consorzio, pel quale funziona l'esattoria o col quale essa ha relazioni permanenti, anche se scaduti d'ufficio, quando, avendo avuto parte nell'amministrazione, non ne abbiano reso i conti;
5. I congiunti sino al secondo e gli affini di primo grado con alcuno dei membri della Giunta provinciale amministrativa, della Giunta municipale, della rappresentanza consorziale, o coi segretari comunali dei comuni interessati;
6. Coloro che in precedenti gestioni col comune sono incorsi in alcuna delle pene disciplinari stabilite dalla presente legge;
7. Coloro che sono in lite col comune in dipendenza di precedente gestione;
8. Coloro che per legge o per decreto del giudice non hanno la libera amministrazione dei loro beni, ovvero sono in istato di fallimento dichiarato, finchè non abbiano pagato intieramente i loro creditori;
9. I condannati per delitti punibili con l'ergastolo, con l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, con la reclusione o con la detenzione per un tempo non inferiore nel minimo

ai tre anni, ed i condannati a qualsiasi altra pena, eccetto l'arresto non superiore a cinque giorni e l'ammenda non superiore a lire cinquanta nel loro massimo, per furto, per falsità, per truffa, per appropriazione indebita o per altra specie di frode, per prevaricazione od altri reati degli ufficiali pubblici nell'esercizio delle loro funzioni.

(Approvato).

Art. 15. — Durante l'esattoria, i congiunti sino al secondo e gli affini di primo grado col l'esattore non possono essere chiamati a far parte della Giunta provinciale amministrativa, delle Giunte comunali o delle rappresentanze consorziali, nè essere nominati segretari dei comuni interessati.

Scoprendosi la preesistenza o verificandosi la sopravvenienza, durante l'esattoria, di alcuno dei casi contemplati dall'art. 14, il prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa, sopra istanza dei comuni interessati od anche di ufficio, con ordinanza motivata, provvede al servizio dell'esattoria, a norma di questa legge, a carico dell'esattore, per mezzo di speciale sostituto, e promuove, ove occorra, la rescissione del contratto avanti l'autorità giudiziaria.

(Approvato).

Art. 16. — Entro un mese dalla nomina e prima di entrare in ufficio, l'esattore presta una cauzione in numerario, o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, ovvero mediante ipoteca su beni stabili. Il valore complessivo della cauzione deve corrispondere all'ammontare di una rata delle imposte erariali e delle sovrimposte e tasse comunali e provinciali riscuotibili per ruoli, nonchè, per le altre riscossioni e servizi di cassa, alla somma che verrà determinata dalle rappresentanze comunali o consorziali e dagli altri enti interessati nell'esattoria.

Per l'adempimento degli obblighi del contratto, l'esattore, oltre che con la cauzione, risponde con tutti i suoi beni, applicandosi anche a questi, ove occorra, la stessa procedura esecutiva a cui è soggetta la cauzione.

(Approvato).

Art. 17. — La cauzione può essere prestata dall'esattore anche per mezzo di terze persone, ma sempre nei modi stabiliti nell'articolo precedente.

La cauzione in beni stabili dev'essere accompagnata da tutti gli atti e documenti necessari a comprovare la proprietà, lo stato ipotecario e il valore degli stabili, che può essere accertato anche mediante stima: i terreni non si ammettono che per i due terzi del loro valore, e i fabbricati per la metà, e sul valore così stabilito si determina la cauzione, avuto riguardo alle passività iscritte.

I titoli pubblici si valutano al corso medio del semestre anteriore a quello in cui ha luogo l'aggiudicazione, e vengono ammessi per nove decimi del detto valore.

(Approvato).

Art. 18. — Se la cauzione offerta non è giudicata sufficiente dalla competente autorità amministrativa, ovvero se nel corso del contratto viene ad essere, per qualunque causa, diminuita di valore, l'esattore deve completarla in un termine non maggiore di quindici giorni nel primo caso e di trenta giorni nel secondo dalla notificatagli insufficienza o diminuzione. Questo termine può essere per giusti motivi prorogato rispettivamente di quindici o di trenta giorni dal prefetto, sentiti l'intendente di finanza e il ricevitore provinciale.

Nel caso di ritardo oltre il termine stabilito o prorogato nel completare la cauzione, si procede a nuova aggiudicazione dell'esattoria a carico dell'esattore, che decade immediatamente da ogni diritto, perde il deposito dato in garanzia, e risponde delle spese e dei danni.

Nel caso di ritardo, oltre il termine stabilito o prorogato, a riparare la insufficienza verificatasi nella cauzione a causa di vendita eseguita o promossa della medesima, il prefetto dichiara immediatamente decaduto l'esattore.

Se la insufficienza della cauzione dipende da altra causa, è in facoltà del prefetto di dichiarare decaduto l'esattore o di nominargli un sorvegliante, accordandogli un nuovo termine di sessanta giorni per la integrazione della cauzione. Trascorso inutilmente questo termine, il prefetto pronuncia la decadenza dell'esattore.

Se alcuno dei cespiti dati in riscossione all'esattore aumenti o diminuisca in misura superiore al decimo della somma che fu tenuta a calcolo per stabilire la relativa tangente di

cauzione, l'esattore avrà il dovere di completare la cauzione o il diritto di ottenerne la corrispondente riduzione, quante volte l'aumento o la diminuzione del cespite abbia, a giudizio del prefetto, carattere permanente.

CAVASOLA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CAVASOLA. Ho domandato la parola su quest'articolo per avere occasione di fare una raccomandazione all'onor. ministro, per la quale non vedrei un altro addentellato più adatto.

Non faccio alcuna obiezione all'articolo come sta; lo voto, mi interessa di un caso, sul quale prego il ministro di fissare la sua attenzione, di un caso che si avvera dopo la dichiarazione di decadenza dell'esattore, e che è previsto dall'articolo 58 del regolamento.

Quando l'esattore è decaduto, l'esattoria viene chiusa e posta a nuovo appalto.

Dice il regolamento che, se per la prossima scadenza di imposta non si sia trovato modo di fare un'altra nomina, il prefetto provvederà, inteso l'intendente di finanza, alla nomina di un gestore.

Ora, in pratica si verifica questo inconveniente. Di frequente l'esattore dichiarato decaduto era anche tesoriere comunale, o tesoriere del consorzio di comuni. Per la chiusura della esattoria rimane per due mesi sospeso completamente il servizio della Cassa comunale, o della Cassa consorziale.

Tale inconveniente si renderà anche più grave in conseguenza della disposizione votata, che aumenterà le attribuzioni dell'esattore-cassiere, sopprimendo i tesoriери speciali, e portando all'esattore anche la riscossione delle entrate di tutti gli altri enti. Avremo una serie di Casse chiuse. E per un tempo, che sovente supera i due mesi non si pagano mandati, non si ricevono versamenti, non si sa come provvedere alle necessità della giornata; un vero disastro nei servizi municipali locali.

Io non posso nè fare una proposta concreta, nè chiedere altro al ministro, se non che egli abbia la bontà di osservare se, ritoccando il regolamento, non sia il caso di lasciare una maggiore facoltà per la nomina più sollecita del gestore. Potrei dire che qualche volta io ho forzata la macchina, e sono riuscito a rimediare prima del termine fissato, ma quello che si fa

forzando non è normale; e non dovrebbe farsi neppure a fin di bene in una amministrazione ben regolata.

Prego adunque l'onor. ministro di voler prender nota della mia raccomandazione e ritoccare il regolamento in maniera, che le Casse comunali, per effetto della decadenza dell'esattore investito della tesoreria locale, non rimangano senza funzionare per un periodo assolutamente troppo lungo.

CARCANO, *ministro delle finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CARCANO, *ministro delle finanze*. Ben volentieri dichiaro all'onor. Cavasola che nella revisione del regolamento si terrà il massimo conto dell'osservazione e della raccomandazione da lui fatta nell'interesse del buon andamento dell'amministrazione.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare pongo ai voti l'articolo 18.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 19. — La cauzione è accettata dalla Giunta comunale o dalla rappresentanza consorziale; spetta al prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa, riconoscerne la idoneità.

La relativa decisione del prefetto è provvedimento definitivo.

(Approvato).

Art. 21. — Quando non sia altrimenti stabilito nel contratto, l'esattore tiene il suo ufficio nel capoluogo del mandamento, o nel capoluogo del comune che ha maggiore popolazione.

L'ufficio esattoriale deve rimanere aperto nei giorni e nelle ore che verranno prescritti nei relativi regolamenti comunali o consorziali e resi noti al pubblico.

(Approvato).

Art. 22. — L'esattore può avere collettori debitamente riconosciuti dal prefetto, i quali, sotto la responsabilità dell'esattore ed a suo rischio e pericolo, ne adempiono le funzioni, ed ai quali l'esattore può delegare la propria rappresentanza verso gli enti interessati.

Non possono essere collettori coloro che non possono essere esattori.

(Approvato).

TITOLO II.

Della riscossione.

Art. 24. — Nella prima metà di gennaio i sindaci pubblicano nel rispettivo Comune i ruoli dei contribuenti resi esecutori dal prefetto, ricordando ai contribuenti l'obbligo del pagamento in conformità delle scadenze, e le multe nelle quali incorrono i morosi.

La pubblicazione dei ruoli costituisce il debitore legalmente obbligato al pagamento della imposta alle fissate scadenze.

Ciascuna partita di ruolo fa carico per intero non solo a chi vi è intestato, ma a ciascuno dei suoi eredi ai termini del n. 3 dell'art. 1204 del Codice civile, e salvo il regresso contro i coobbligati giusta l'ultimo capoverso dello stesso articolo.

(Approvato).

Art. 25. — Inoltre gli esattori dovranno, non più tardi della seconda metà di gennaio, notificare a ciascun contribuente, nei modi che saranno stabiliti dal regolamento, una cartella nella quale sarà indicato l'ammontare annuale di ciascuna imposta e quello di ciascuna rata.

Nella cartella saranno pure indicate le aliquote per ogni cento lire di estimo o di reddito imponibile, colle quali si determinano le somme dovute allo Stato, alla Provincia, al Comune, nonchè la quota percentuale per ogni lira d'imposta, rispetto allo Stato, alla Provincia, al Comune.

Se tale obbligo non viene adempiuto nel detto termine, la multa a favore dell'esattore non sarà applicabile che per le rate scadute dopo trascorsi almeno dieci giorni dalla notificazione della cartella.

(Approvato).

Art. 29. — I contribuenti potranno pagare le imposte con vaglia o cartolina-vaglia intestata all'esattore, rimanendo però responsabili di tutte le somme che non gli fossero regolarmente e in tempo debito pervenute.

L'esattore non può ricusare somme a conto, sia in pagamento di rate scadute, sia in anticì-

pazione di rate non scadute. Il contribuente però rimane garante delle rate anticipate sino ad un mese avanti la legale scadenza.

Le imposte che non eccedono le lire cinque all'anno potranno essere pagate in una sola volta, sin dalla scadenza della prima rata, senza ulteriore responsabilità del contribuente che provi il pagamento.

(Approvato).

TITOLO III.

Dell'esecuzione sui mobili e sugli immobili.

Art. 37. — Salvo la omissione del precetto, nulla è innovato alla procedura ordinaria quanto al pignoramento dei beni mobili presso terzi, e all'assegnazione di crediti in pagamento. L'esattore però può valersi del messo per tutti gli atti della procedura esecutiva, compresa la notificazione della sentenza.

L'esattore ha bensì la facoltà, ma non l'obbligo, di procedere anche sui mobili e sui crediti indicati in questo articolo prima di passare alla esecuzione degli immobili.

Il pignoramento dei fitti e delle pigioni dovuti al contribuente si farà dal messo, mediante la consegna all'affittuario od inquilino di un atto contenente l'ordine di pagare all'esattore, invece che al locatore, il fitto o la pigione scaduta o da scadere, sino alla concorrenza delle somme dovute all'esattore; e la loro esecuzione facoltativa, in precedenza della espropriazione, ha luogo solo per gli atti che dovranno compiersi posteriormente all'ordine suddetto.

Le agenzie delle imposte hanno l'obbligo di indicare nei verbali della prima esecuzione infruttuosa o insufficiente, che sono loro trasmessi dagli esattori e che devono a questi restituire, tutti i titoli che alle imposte medesime si riferiscono, nonchè di fornire agli esattori copia autentica dei titoli stessi nei soli casi di dichiarazioni negative dei terzi debitori, o di contumacia o d'irreperibilità dei medesimi.

L'esattore non è tenuto a procedere a pignoramento presso il terzo irreperibile quando il credito non sia garantito da ipoteca.

Nel caso che il credito sia garantito da ipoteca, l'esattore, ottenuta la sentenza di aggiudicazione contro il terzo irreperibile, acquista il diritto essere rimborsato dell'imposta,

mediante cessione degli effetti della sentenza stessa a favore dell'erario da farsi dalla cancelleria dell'autorità giudiziaria che emise la sentenza di assegnazione.

(Approvato).

Art. 38. — Scorsi dieci giorni dal pignoramento di cui nell'articolo 34, senza che sia soddisfatto il debito, l'esattore procede alla vendita degli oggetti oppignorati al pubblico incanto, che si apre sul prezzo di stima.

L'incanto si notifica al pubblico a cura dell'esattore, con avviso da affiggersi, per mezzo del messo esattoriale, alla porta esterna della casa del Comune cinque giorni prima del giorno fissato per la vendita.

L'avviso indica il giorno, l'ora, il luogo e gli oggetti da vendersi.

Quando si tratti di oggetti per i quali vi sia pericolo di deperimento od occorra una dispendiosa conservazione, l'esattore, previa autorizzazione del pretore, o del giudice conciliatore nei Comuni che non sono sede di Pretura, può abbreviare i termini suddetti, ed anche procedere alla vendita nello stesso giorno nel quale segue il pignoramento, purchè vi sia l'intervallo di non meno di due ore dalla pubblicazione dell'avviso relativo.

(Approvato).

Art. 39. — Il segretario comunale o un suo delegato assiste all'incanto, e stende il relativo atto che contiene il nome e cognome di ciascun acquirente, il prezzo di vendita di ogni oggetto, e la firma del segretario o del suo delegato e del banditore.

Per tale ufficio il segretario comunale è retribuito con le norme e nella misura che saranno stabilite nel regolamento.

La vendita degli oggetti e la relativa consegna si fa al miglior offerente sul prezzo di stima e dietro il pagamento del prezzo offerto.

Quando l'incanto vada deserto in tutto o in parte, o le offerte sieno inferiori alla stima, si procederà a nuovo incanto nel primo giorno seguente non festivo, nel quale gli oggetti oppignorati sono venduti al migliore offerente, ancorchè l'offerta sia inferiore alla stima.

Per procedere al secondo incanto basta la dichiarazione che ne è fatta al pubblico dal ban-

ditore, d'ordine dell' ufficiale incaricato della vendita.

L'esattore non può mai rendersi deliberatario.

Gli oggetti d'oro e d'argento non possono vendersi per somma minore del valore intrinseco determinato dalla stima; quelli rimasti invenduti si ritengono dall'esattore come danaro per il solo valore intrinseco.

(Approvato).

Art. 43. — L'esattore non può procedere alla esecuzione sugli immobili del debitore, se non quando sia tornata insufficiente la esecuzione sui beni mobili esistenti nel Comune nel quale l'imposta è dovuta, ed in quello in cui il debitore abbia il domicilio o la principale residenza nel Regno, quando siano indicati o dichiarati nel catasto o nel ruolo del Comune nel quale l'imposta è dovuta.

All'esecuzione sui beni immobili del debitore esistenti fuori del Comune nel quale l'imposta è dovuta non si procede se non in caso di insufficienza dell'esecuzione sugli immobili esistenti nel detto Comune; ed il procedimento, a richiesta dell'esattore creditore, si fa per mezzo degli esattori locali, colle norme dettate nel capoverso dell'art. 33.

L'esattore, per la riscossione dell'imposta dell'anno in corso e del precedente, ha diritto di procedere sull'immobile, pel quale l'imposta è dovuta, quand'anche la proprietà od il possesso siano passati, in qualunque modo, in persona diversa da quella iscritta nel ruolo, tanto prima che dopo la pubblicazione di esso ruolo.

Agli effetti del presente articolo, si considera come anno in corso, anche nel caso di aggiudicazione all'asta pubblica, quello in cui avvenne il passaggio della proprietà o del possesso.

(Approvato).

Art. 46. — Dopo la trascrizione e il deposito di cui al precedente articolo, e almeno 20 giorni prima di quello fissato per l'incanto, l'avviso è inserito nel giornale degli annunci giudiziari della provincia; ed è affisso, per mezzo del messo esattoriale, alla porta esterna della pretura, a quella della casa del Comune nel cui territorio sono situati gl'immobili, e a quella della casa comunale del rispettivo capoluogo del circondario e della provincia.

(Approvato).

Art. 52. — Il deliberamento trasferisce nel deliberatario soltanto i diritti che sull'immobile appartenevano al debitore espropriato, quando il deliberatario ne abbia sborsato l'intero prezzo, e salvi gli effetti dell'art. 57.

Se la espropriazione è promossa per debito d'imposta gravante l'immobile espropriato, questo è venduto come libero, e il deliberamento ne trasferisce la proprietà piena.

Il deliberatario deve sborsare l'intero prezzo non più tardi di tre giorni dopo il deliberamento. Non effettuando il pagamento entro tale termine, l'immobile sarà posto a nuovo incanto a di lui rischio e spesa, e con la medesima procedura, in base al prezzo di aggiudicazione.

(Approvato).

Art. 54. — Quando sia tornato inutile il secondo esperimento, il pretore, con apposito decreto, ordina che si proceda, nel giorno prefisso a quest'uopo dall'avviso d'asta, al terzo esperimento col ribasso di due terzi sul prezzo indicato nell'art. 51.

Però non potrà farsi luogo a quest'ultimo esperimento se non quando l'esattore ne abbia ottenuto lo esplicito consenso dall'intendente di finanza; in mancanza di tale consenso, l'esattore avrà diritto a rimborso del suo credito per imposte e sovrimposte a titolo d'inesigibilità, giusta le vigenti disposizioni.

Il deposito per adire agli incanti successivi al primo rimane sempre uguale a quello determinato nel primo incanto, a norma dell'articolo 51.

Non presentandosi oblatori al terzo esperimento, l'immobile è devoluto di diritto allo Stato per una somma corrispondente all'ammontare dell'intero credito dell'esattore per imposte e sovrimposte e per diritti di cancelleria, da non oltrepassare però un terzo del prezzo indicato dal precedente art. 51, e salve le disposizioni contenute nell'art. 87 per il caso che la esecuzione risulti insufficiente.

La detta somma, che andrà prima a sconto delle imposte e sovrimposte, sarà pagata all'esattore entro tre mesi dal giorno dell'ultimo esperimento d'asta.

L'esattore non può essere mai deliberatario.
(Approvato).

Art. 57. — È ammesso il riscatto dei beni immobili, di cui fu espropriato il contribuente a norma degli articoli 53 e 54, ad istanza del debitore espropriato, del direttario, e di ogni creditore ipotecario, in tutti i casi in cui il deliberamento abbia avuto luogo ad un prezzo inferiore a quello che fu determinato giusta l'articolo 663 del codice di procedura civile.

Colui che ha il dominio diretto o la nuda proprietà, e non abbia avuto notifica dell'avviso d'asta, per mancanza d'iscrizione in catasto del suo diritto, potrà chiedere il riscatto, qualunque sia stato il prezzo di deliberamento.

È pure ammesso il riscatto in favore dei creditori chirografari con data certa e opposenti, nel solo caso in cui l'immobile è devoluto allo Stato.

Per effetto del riscatto, da chiunque chiesto, l'immobile ritorna all'espropriato, coi medesimi diritti ed oneri che gli spettavano anteriormente, e colui, che abbia sperimentato il riscatto, subentra, per la somma sborsata, nel privilegio dello Stato sopra lo immobile.

L'esercizio del diritto di riscatto deve farsi valere nel termine di tre mesi dalla data de deliberamento mediante domanda presentata a pretore.

La domanda deve essere accompagnata dal deposito nella cancelleria della pretura, o dello ammontare del prezzo della vendita e dei relativi interessi al 5 per 100, oltre l'offerta al compratore del rimborso delle spese fatte in conseguenza dell'acquisto, o, in caso di devoluzione, del prezzo per cui avvenne.

Il pretore con suo decreto dichiara effettuato il riscatto.

Non è ammesso il riscatto dei beni costituenti la cauzione degli esattori e dei ricevitori provinciali.

(Approvato).

Art. 58. — I mezzi di esecuzione, stabiliti dalla presente legge per le imposte e sovrimposte, sono applicabili anche alle tasse dirette ed ai contributi a favori di Provincie, di Comuni o di altri enti morali autorizzati da legge ad imporli.

Gli esattori delle tasse e dei contributi degli enti morali saranno parificati agli esattori comunali e sottoposti quindi alle prescrizioni portate dalla presente legge.

Quando essi si trovino nella necessità di agire esecutivamente contro contribuenti domiciliati fuori della sede dell'ente, hanno il diritto di rivolgersi all'esattore delle imposte del luogo dove il contribuente ha il suo domicilio e richiederlo della sua cooperazione, conforme agli art. 33 e 43 della legge, e ciò anche per imposte arretrate. In tal caso, all'esattore delegante competerà soltanto la multa di mora e l'esattore delegato avrà diritto, oltre che al compenso per le spese degli atti esecutivi, anche all'aggio di esazione.

La devoluzione di cui all'art. 54 si fa in tali casi alla Provincia, al Comune, al Consorzio, all'ente pel quale si è agito.

(Approvato).

Art. 63. — Chiunque, pretendendo aver diritto di proprietà od altro diritto reale sopra tutti o parte dei mobili pignorati o degli immobili posti in vendita, voglia opporsi alla vendita e proporre la separazione, a suo favore, di quanto gli spetta, deve citare l'esattore davanti al pretore.

Il pretore provvederà in conformità dell'articolo 647 del codice di procedura civile.

Se il messo esattoriale desiste dagli atti esecutivi di fronte ad una opposizione di terzi non suffragata da atto autentico o autenticato ovvero da sentenza, anteriori alla pubblicazione del ruolo, non può l'esattore aver diritto al rimborso di cui all'art. 87.

(Approvato).

Art. 66. — L'incaricato della esecuzione deve desistere da ogni atto ulteriore sotto pena dei danni e delle spese, quando il debitore o un terzo, prima che sia eseguita la vendita, faccia il pagamento dell'imposta dovuta e dei relativi accessori di spese e multe, o la esibizione della quietanza rilasciata dall'esattore.

Non è ammessa, per la sospensione degli atti esecutivi, altra eccezione che quella di pagamento, nè altra prova di pagamento che la quietanza dell'esattore.

Nel caso che il pagamento dell'intero debito del contribuente sia eseguito dopo la trascrizione dell'avviso d'asta, l'esattore deve notificare l'avvenuto abbandono degli atti al conservatore delle ipoteche, per mezzo del proprio messo o del messo dell'esattoria, nel cui distretto

trovasi l'ufficio delle ipoteche. Il conservatore, ricevuta tale notificazione, eseguirà le conseguenti annotazioni a margine.

(Approvato).

Art. 70. — Tutte le tasse e i diritti per gli atti giudiziari, che occorressero in occasione e in conseguenza del procedimento esecutivo, tanto per imposte erariali quanto per imposte provinciali e comunali, saranno ridotti a metà, e verranno prenotati a debito per il ricupero in confronto della parte soccombente, quando questa non sia l'esattore.

L'esattore dovrà però anticipare agli uscieri i diritti di trasferta.

(Approvato).

Art. 71. — Dopo due anni dalla scadenza del contratto di esattoria, cessano i privilegi fiscali dell'esattore. I suoi residui crediti, trascorso il detto termine, diventano privati e sono perciò soggetti alla prescrizione di trent'anni.

(Approvato).

Art. 72. — Chiunque si creda gravato dagli atti dell'esattore presenta il suo ricorso all'agenzia dell'imposte, che, verificati i fatti e sentite le deduzioni dell'esattore, lo trasmette all'intendente di finanza.

Questi lo invia col suo parere al prefetto, il quale decide, nel termine di giorni venti.

Gli atti esecutivi non possono essere sospesi, se non in forza di ordinanza motivata, dal prefetto.

(Approvato).

Art. 73. — Alle parti, che si ritenessero lese dagli atti esecutivi dell'esattore, è aperto inoltre l'adito a provvedersi davanti all'autorità giudiziaria contro l'esattore, al solo effetto di ottenere il risarcimento dei danni e delle spese.

Di tali danni e spese l'esattore risponde anche colla cauzione prestata, salvo sempre la prevalenza dei diritti spettanti agli enti interessati nell'esattoria.

La domanda di risarcimento non può proporsi in linea di incidente del procedimento esecutivo, ma deve essere proposta in linea principale in giudizio di cognizione, dopo il compimento dell'esecuzione.

(Approvato).

TITOLO IV.

Dei ricevitori provinciali.

Art. 75. — Nel capoluogo di ogni Provincia vi è un ricevitore provinciale, il quale, a tutto suo rischio e pericolo e coll'obbligo del non riscosso per riscosso, riscuote dagli esattori comunali le somme dovute allo Stato ed alla Provincia.

La consegna del riassunto dei ruoli esecutivi firmati dal prefetto, e dei quali il ricevitore rilascia ricevuta, lo costituisce debitore dell'intero ammontare risultante dai ruoli medesimi.

Deve adempiere senz'altro corrispettivo l'ufficio di cassiere della Provincia, quando vi sia nominato dalla Deputazione provinciale.

Il ricevitore provinciale riscuote altresì le entrate patrimoniali della provincia con lo stesso aggio pattuito per le altre riscossioni e ne risponde coll'obbligo del non riscosso per riscosso, in quanto ciò sia stabilito nel contratto, nei casi previsti dal comma lettera *b* dell'art. 5.

(Approvato).

Art. 78. — Le norme e condizioni stabilite per la fissazione della misura massima dell'aggio, per la cauzione e per le incompatibilità, valgono per i ricevitori provinciali rispetto alla Provincia, ma le facoltà esercitate dal prefetto per gli esattori lo sono dal ministro delle finanze per i ricevitori provinciali.

La durata del contratto per i ricevitori provinciali è di anni dieci.

Per l'adempimento degli obblighi assunti, il ricevitore provinciale, oltre che con la cauzione risponde con tutti i suoi beni, applicandosi anche a questi, ove occorra, la stessa procedura esecutiva a cui è soggetta la cauzione.

La multa del decuplo si può applicare anche al ricevitore provinciale conforme all'art. 30, ed al medesimo si applicano anche le norme dell'art. 74.

(Approvato).

TITOLO V.

Dei versamenti.

Art. 80. — Entro dodici giorni dalla scadenza di ciascuna rata, l'esattore versa l'ammontare delle somme dovute al Governo e alla Provincia

per imposte fondiari, e gli otto decimi delle somme dovute per imposte non fondiari. Gli ultimi due decimi di queste saranno versati nel corso del bimestre.

Entro gli stessi termini ed allo stesso modo l'esattore versa al tesoriere del Comune l'ammontare delle imposte e sovrimeposte comunali e, quando abbia anche l'ufficio di tesoriere comunale, le tiene a disposizione del Comune nelle stesse proporzioni.

Per le entrate comunali di altra natura sarà tenuto a versare soltanto le somme realmente riscosse, quando non sia altrimenti pattuito.

(Approvato).

Art. 81. — In caso di ritardo, l'esattore è assoggettato alla multa di centesimi quattro per ogni lira della somma non versata, a favore del ricevitore, o del Comune, i quali possono procedere alla esecuzione contro di lui.

Alla stessa multa è assoggettato pel ritardo nel pagamento dei mandati comunali sulle somme delle quali risponde a termine dell'articolo precedente, in favore del Comune, il quale può procedere all'esecuzione contro l'esattore.

(Approvato).

Art. 84. — In caso di ritardo nel versamento nelle Casse erariali e provinciali, o di non estinzione dei mandati della Provincia quando ne sia incaricato, e nei limiti delle somme rispettivamente dovute, il ricevitore è assoggettato alla multa di centesimi quattro per ogni lira di debito in favore del Governo o della Provincia, procedendosi, ove occorra, dall'intendente di finanza o dalla Deputazione provinciale, alla esecuzione contro di esso.

(Approvato).

Art. 86. — L'esecuzione sulla cauzione contro l'esattore o contro il ricevitore, premessa l'intimazione a mezzo di usciere di pagare entro cinque giorni, ha luogo mediante la vendita della stessa.

La vendita si fa in seguito ad ordinanza del prefetto se si tratta della cauzione dell'esattore, e del ministro delle finanze se si tratta della cauzione del ricevitore.

Se si tratta di beni stabili, valgono per l'esecuzione le norme relative stabilite nel titolo III.

Non è però necessario che si ottenga il consenso dell'intendente per procedere al terzo incanto nelle esecuzioni sugli immobili cauzionali, e l'intervallo tra i due ultimi esperimenti d'asta sarà di dieci giorni.

Se si tratta di titoli di Stato o garantiti dallo Stato, la vendita si eseguisce col mezzo di un pubblico mediatore al prezzo di borsa.

(Approvato).

TITOLO VI.

Disposizioni generali.

Art. 87. — L'esattore ha diritto al rimborso delle imposte o sovrimeposte iscritte nei ruoli che non ha conseguite, purchè faccia constare:

o che la esecuzione non ha potuto aver luogo per assoluta mancanza di beni mobili o immobili del debitore nella Provincia;

o che l'esecuzione è tornata inutile o insufficiente.

Nel primo caso, il Governo, esonerando l'esattore, conserva il diritto di escutere il debitore, in qualunque parte del Regno abbia beni mobili od immobili.

Nel secondo caso l'esattore, per ottenere il rimborso, deve provare che la esecuzione fu regolarmente compiuta, entro quattro mesi dalla scadenza della prima rata non pagata, se trattasi di esecuzione mobiliare, o entro otto mesi dalla scadenza dell'ultima rata annuale, se trattasi di esecuzione sui beni immobili.

Però, l'esattore che abbia pignorato frutti naturali pendenti non perderà il suo diritto al rimborso, se abbia ritardata la vendita dei medesimi fino a un mese dopo la loro raccolta.

Parimenti per i fitti o le pigioni da scadere potrà aspettare a riscuoterli un mese dopo la scadenza, senza perdere il diritto medesimo.

Qualora l'Amministrazione della finanza creda che il debitore inutilmente escusso possedga beni mobili od immobili fuori della Provincia, li designerà all'esattore, e questi potrà ottenere uno sgravio provvisorio, che si cambierà in definitivo, subito che l'esattore stesso faccia constare di avere escusso inutilmente tutti i beni a lui designati.

(Approvato).

Art. 90. — L'esattore ed il ricevitore che abbiano diritto a rimborso, a termini degli articoli precedenti, dovranno presentare le loro domande documentate all'agente delle imposte non oltre il settembre dell'anno successivo.

Se nel corso di due mesi consecutivi alla presentazione della domanda l'amministrazione non abbia liquidato i rimborsi, l'esattore ed il ricevitore otterranno nella rata successiva uno sgravio provvisorio pari alla somma del credito, e salvi i risultati della liquidazione definitiva.

Spetta all'intendente di finanza di pronunciarsi in via amministrativa sui rimborsi chiesti dagli esattori e dai ricevitori, sia per inesigibilità, sia per devoluzione.

Contro le decisioni dell'intendente è ammesso il reclamo al Ministero delle finanze, nel termine di sei mesi dalla notificazione del rifiuto del rimborso.

Il ricorso alla Corte dei Conti contro il provvedimento definitivo del Ministero, nei giudizi speciali in materia di rimborsi per inesigibilità, deve essere prodotto nei novanta giorni dalla notificazione del provvedimento medesimo.

(Approvato).

Art. 93. — L'esattore adempie l'ufficio di tesoriere del Comune, senza corrispettivo; non è soggetto a visite di cassa se non nel caso di ritardo nei versamenti o per quella parte della sua gestione che si riferisce alla qualità di cassiere del Comune.

In caso di morte dell'esattore o del ricevitore, l'erede, quando contro di esso non sussista alcuna delle eccezioni indicate nell'articolo 14, deve continuare nello esercizio fino al termine del primo o del secondo quinquennio del decennio, a seconda che la morte sia avvenuta nell'uno o nell'altro periodo. Però nei casi di nomina sopra terna, o per conferma, l'erede non può continuare nell'esercizio oltre l'anno in corso senza averne ottenuto il consenso del Consiglio comunale, della rappresentanza consorziale o quello del Consiglio provinciale.

Qualora l'erede sia una donna, avrà facoltà di rinunciare l'esattoria o la ricevitoria, terminato l'anno in corso; quando sia un minore non emancipato, il contratto cesserà di diritto, compiuto l'anno corrente.

(Approvato).

Art. 99. — Gli atti d'asta, i contratti di esattoria e le cauzioni indicate nella presente legge sono, per gli effetti del registro e bollo, parificati agli atti delle amministrazioni governative stipulati nell'interesse dello Stato.

Tutti gli atti di esecuzioni mobiliare ed immobiliare che gli esattori e i ricevitori compiono si fanno su carta libera, e, quando occorrono atti giudiziari da farsi secondo il codice di procedura civile, valgono le norme indicate dall'articolo 70.

(Approvato).

Art. 100. — La definizione in via amministrativa di tutte le controversie che possono insorgere, anche relativamente ai residui, nelle relazioni tra esattori, ricevitori, Comuni, Province e pubblica Amministrazione, alle quali non sia altrimenti provveduto con la presente legge, è devoluta in prima istanza al prefetto ed in seconda istanza al ministro delle finanze.

Alle stesse autorità spetta pure il decidere in via amministrativa delle questioni tra gli enti morali enunciati nell'art. 58 e gli esattori.

(Approvato).

Art. 101. — Il ricorso straordinario, di cui all'articolo 12, n. 4 del testo unico di leggi 2 giugno 1889, n. 6166, contro i provvedimenti definitivi in sede amministrativa, in applicazione della presente legge, del relativo regolamento e dei capitoli normali per l'esercizio delle esattorie e ricevitorie provinciali delle imposte, deve essere presentato nel termine di 60 giorni dalla notificazione del provvedimento impugnato.

(Approvato).

Rileggo ora l'articolo I il quale comprende tutti gli articoli modificati dei quali ho dato lettura, e che il Senato ha approvato.

Art. I.

Nel testo unico delle leggi per la riscossione delle imposte dirette, approvato col regio decreto 23 giugno 1897, n. 236, sono sostituiti od aggiunti i seguenti articoli.

(Approvato).

Art. II.

Il Governo del Re, previo parere della Corte dei conti e del Consiglio di Stato, ha facoltà di introdurre nel Regolamento per l'esecuzione delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette approvato con Reale decreto 23 giugno 1897, n. 237, le modificazioni necessarie per l'esecuzione della presente legge.

(Approvato).

Art. III.

Gli articoli della presente legge sono sostituiti agli articoli corrispondenti del testo unico approvato con Regio decreto 23 giugno 1897, n. 236, per formare il nuovo testo unico della legge sulla riscossione delle imposte dirette.

Agli articoli 101, 102 e 103 del testo predetto è assegnato rispettivamente il numero 102, 103 e 104.

(Approvato).

Art. IV.

I consorzi dei Comuni per l'esattorie, che prima della pubblicazione della presente legge fossero già costituiti per il quinquennio 1903-1907, si riterranno costituiti invece per il decennio 1903-1912.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà votato domani a scrutinio segreto.

Rileggo ora l'ordine del giorno presentato dall'Ufficio centrale ed accettato dal Governo.

« Il Senato invita il Governo del Re a presentare sollecitamente un disegno di legge, col quale alle amministrazioni provinciali, le cui ricevitorie siano esercitate da Banche di emissione, vengano concesse agevolazioni, che le mettano in grado di conseguire, senza grave onere, anticipazioni sulla sovrimposta fondiaria, segnatamente nel primo bimestre dell'anno ».

Metto a partito quest'ordine del giorno.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Sistemazione dei locali dell'ex convento delle Grazie in Milano ad uso della Biblioteca Braidense » (N. 79).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno ora reca la discussione del disegno di legge: « Sistemazione dei locali dell'ex convento delle Grazie in Milano ad uso della biblioteca Braidense ».

Prego il senatore, segretario, Di San Giuseppe, di dar lettura di questo disegno di legge.

DI SAN GIUSEPPE, segretario, legge:

Articolo unico.

È autorizzata la spesa straordinaria di lire 62,300, per i lavori di sistemazione dei locali nell'ex convento delle Grazie, in Milano, ad uso della Biblioteca Braidense.

La detta somma, ripartita nei tre esercizi finanziari 1902-1903, 1903-1904 e 1904-1905, sarà iscritta in un capitolo apposito, da istituirsi nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dell'istruzione pubblica.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa; trattandosi di un articolo unico, domani sarà votato a scrutinio segreto.

Approvazione del progetto di legge: « Spesa di lire 5000 per lavori di sistemazione dei locali del Gabinetto di fisiologia nella Regia Università di Bologna » (N. 80).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Spesa di L. 5000 per lavori di sistemazione dei locali del Gabinetto di fisiologia nella Regia Università di Bologna ».

Prego il senatore, segretario, Di San Giuseppe, di dar lettura del disegno di legge.

DI SAN GIUSEPPE, segretario, legge:

(V. Stampato N. 80).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa; procederemo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

È autorizzata la spesa di L. 5000 per lavori di sistemazione dei locali del gabinetto di fisiologia della Regia Università degli studi di Bologna.

(Approvato).

Art. 2.

Tale spesa, che viene compensata da uguale somma pagata all'erario dal Municipio di Bologna, in corrispettivo del prezzo di espropriazione di una parte del fabbricato demaniale attualmente in uso del detto Istituto, verrà iscritta in apposito capitolo della parte straordinaria del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Si procederà domani alla votazione a scrutinio segreto di questo progetto di legge.

Rinvio allo scrutinio segreto del progetto di legge: « Distribuzione del chinino di Stato alle Congregazioni di carità ed ai Comuni » (N. 47).

PRESIDENTE. Viene ora in discussione il disegno di legge: « Distribuzione del chinino di Stato alle Congregazioni di carità ed ai comuni.

Dò lettura dell'articolo unico.

Articolo unico.

All'articolo 4 della legge 2 novembre 1901, n. 460, aggiungere il seguente capoverso:

Il chinino dello Stato, agli effetti dell'articolo 2, sarà distribuito alle Congregazioni di carità ed ai Comuni ad un prezzo inferiore a quello dello smercio al pubblico, da determinarsi anno per anno con Decreto ministeriale, udita la Commissione di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 1900, n. 505. La forma e i modi di tale distribuzione si stabiliranno con Regio Decreto, udito il Consiglio superiore di sanità.

È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Se nessuno domanda di parlare dichiaro chiusa la discussione, e trattandosi di articolo unico, sarà votato domani a scrutinio segreto.

Discussione del progetto di legge: « Convalidazione dei decreti Reali coi quali venne modificato il repertorio della tariffa doganale 17 novembre 1837 e del decreto Reale del 9 dicembre 1900, n. 400, col quale fu approvato il nuovo testo unico del repertorio medesimo colle relative disposizioni preliminari e di quello del 16 luglio 1901, n. 363, col quale il nuovo repertorio fu modificato » (N. 77).

PRESIDENTE. Procederemo ora alla discussione dell'altro disegno di legge: « Convalidazione dei decreti Reali coi quali venne modificato il repertorio della tariffa doganale del 17 novembre 1837 e del decreto Reale del 9 dicembre 1900, n. 400, col quale fu approvato un nuovo testo unico del repertorio medesimo colle relative disposizioni preliminari e di quello del 16 luglio 1901, n. 363, col quale il nuovo repertorio fu modificato ».

Prego il senatore segretario Di San Giuseppe, di voler dar lettura del progetto.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 77).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

CANNIZZARO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANNIZZARO. Signori senatori: innanzitutto prego di compatirmi se all'ora in cui siamo io intratterrò il Senato su di un arido argomento tecnico.

Ma da ciò che vado a narrare spero converrete che io non potrei tacere in occasione che si discute questo disegno di legge.

Tutti sanno, o signori, come dal catrame del carbon fossile si estraggano quelle sostanze diverse con cui i chimici hanno fatto una grande varietà di prodotti di notevole valore, tra i quali soprattutto i colori che sono stati perciò detti colori derivati dal catrame del carbon fossile.

L'industria di tali colori ha preso un enorme sviluppo in Germania, dovuto al progresso ed all'estensione dell'insegnamento della chimica in quel paese.

Questa industria è perciò diventata in poco tempo uno dei principali fattori di quel meraviglioso movimento industriale che si sviluppò negli ultimi anni in quella nazione. È dunque naturale che essa metta tutta la cura per esten-

dere lo smercio di questa sua ricchissima e copiosa produzione su tutti i mercati esteri.

Uno dei più importanti fabbricanti di prodotti di questo genere, avendo ottenuto un bel colore nero al quale diede il battesimo di *Nero immedial*, lo spedì in Italia, ma la nostra dogana non volle riconoscerlo per un prodotto derivante dal catrame del carbon fossile; invece lo caratterizzò in quella vasta categoria che comprende tutti i prodotti chimici non nominati, e quindi lo colpì di un dazio che non avrebbe dovuto pagare.

Il fabbricante sorpreso di tale inaspettata decisione della dogana si preparò a reclamare.

Presentò certificati di chimici industriali, di professori di chimica e fra gli altri chiese anche il mio. Io non ebbi bisogno di molto studio per rispondere, giacchè tutta la letteratura tecnica caratterizza il *Nero immedial* come un notevole colore derivato dal catrame, e ciò è stato fatto anche in congressi puramente scientifici. Per esempio nel congresso dell'Associazione britannica per l'avanzamento della scienza che si è tenuto nello scorso anno a Glasgow, si fece una rivista comparativa dei progressi dell'industria dei colori derivati dal catrame in Inghilterra ed in Germania e si notò precisamente fra i più importanti di tali colori il nero *Immedial* della ditta Cassella.

Risposi perciò: non essendovi dubbio che il detto colore è generalmente riconosciuto come un prodotto derivato dal catrame, non gli si può negare dalla dogana italiana di trattarlo per tale.

Nello stesso tempo però io volli conoscere i motivi per i quali la dogana aveva emesso quel giudizio. Ecco per sommi capi la storia dei fatti che se non legittimano il detto giudizio, almeno lo spiegano.

Molti anni addietro un chimico industriale, Laval, facendo diversi tentativi, aveva visto che fondendo o segatura di legno o paglia, della cellulosa in somma, con dello zolfo e solfuro alcalino si otteneva una materia nera che tingeva il cotone.

Egli non cercò allora di spiegare la produzione di tale materia, ma tal quale l'ottenne la pose in commercio, chiamandola « Cattù Laval ».

Tal quale il Laval annunciò la origine del

suo prodotto, non poteva dalle dogane essere considerato come colore derivato dal catrame.

Dopo alcun tempo però una ditta - la ditta Vidal - che ha fatto fare molti progressi nella fabbricazione di colori, indovinò che il nero di Laval dovea provenire da un derivato del catrame che si era formato nella scomposizione del legno.

Si sa di fatto che dalla scomposizione del legno si ottengono vari prodotti della serie aromatica, cioè come dicesi, derivati del catrame. Ciò non deve far meraviglia poichè il catrame vien dal carbon fossile, ed il carbon fossile da antichi depositi di legno.

Perciò i chimici al servizio della ditta Vidal cominciarono a trattare vari prodotti del catrame come Laval aveva trattato la cellulosa e si avvidero che si ottenevano colori più puri; e non un solo prodotto, ma che variando le sostanze impiegate o sostituendo per esempio un idrogeno con un gruppo metilico, si ottenevano delle gradazioni di colore a volontà: si otteneva un azzurro, un arancio, un bruno e un nero. Quindi furono posti in commercio i nuovi colori come provenienti dai prodotti del catrame. La dogana italiana però non volle riconoscere ciò. La ditta Vidal, per la natura dei trattati forse, non aveva un grande interesse a insistere, come ha ora la ditta germanica. I chimici della dogana dissero: questi colori somigliano al nero di Laval, non importa se a prepararli invece di legno si sieno impiegate alcune materie derivate dal catrame.

Invero chimici meno offuscati da zelo fiscale e più famigliari, collo studio scientifico delle sostanze coloranti, non avrebbero negato la struttura aromatica ai colori Vidal, ma l'avrebbero invece sospettato nel Cattù di Laval.

Essi invece, per la sola somiglianza con quest'ultimo sentenziarono che il nero e gli altri colori Vidal non potevano essere ammessi tra i colori provenienti dai così detti prodotti del catrame; e fecero fare dal Ministero un decreto che assimilava i prodotti di Vidal al Cattù di Laval e lo escludeva dai prodotti derivati dal catrame; non ostante che in tutti i brevetti differenti che il Vidal aveva preso fossero sempre descritti i materiali adoperati e a ciascun materiale corrispondesse un determinato prodotto con determinate qualità.

Ammettiamo pure che tale giudizio possa

essere scusato nello stadio in cui si trovava lo studio di questa nuova classe di colori solforati a cui appartengono quelli del Vidal. Non può perciò essere più scusato dopo lo sviluppo che tale studio ha avuto.

Molti e molti chimici hanno rivolto la loro attività a produrre nuovi colori di questa classe, molti brevetti sono stati presi, non pochi senza alcun esito.

Tutti impiegano quelle sostanze dette derivati dal catrame; nessuno dubita che i colori ottenuti sieno prodotti solforati di condensazione di sostanze a struttura aromatica. Fra questi vari colori sono quelli della ditta Cassella ai quali appartiene il *Nero immediato*.

La dogana italiana l'assimilò ai colori Vidal ed al *Cattù Laval*.

La dogana ebbe legalmente ragione.

Durando il decreto che assimila i colori Vidal al *Cattù Laval* e gli uni e gli altri classifica nei prodotti chimici non nominati, non poteva fare altrimenti.

Ma le persone che dovevano dare un parere scientifico sul ricorso presentato dalla ditta Cassella non dovevano ignorare che tutta la letteratura tecnica tratta di questo gruppo di colori solforati come prodotti dalle sostanze provenienti dal catrame ed il *Nero immediato* considera come uno dei più belli prodotti tra i colori derivati dal catrame. Non doveva ignorare ciò e doveva promuovere una modificazione ora che l'industria di questi colori ha preso grande sviluppo ed è da tutte le autorità, tecniche e scientifiche, riconosciuta come una industria dei derivati dal catrame. Ciò non si fece; viene invece ora questo progetto di legge.

È stata mia negligenza non aver preso parte alla discussione degli Uffici e non aver presentato osservazioni all'Ufficio centrale.

Tacitamente, senza che i corpi che l'hanno votato siano stati avvisati delle conseguenze di alcune disposizioni contenute in questo progetto di legge; con esse si proclama non solo il *Cattù Laval* escluso dai colori prodotti dal catrame, ma si conferma altresì quel decreto che assimilava tutti i colori solforati non importa da qualunque sostanza derivati, tutti al *Nero di Laval* e li esclude dal novero dei colori derivati dal catrame.

Avendo espresso e difeso un'opinione opposta ho creduto mio dovere manifestarla.

Non chiedo certamente che i miei colleghi respingano la legge; ho voluto dire perchè io non la voterò non potendo cancellare quella disposizione che ho combattuto.

Io attacco un certo interesse alla quistione che ho agitato, perchè se vogliamo fare un trattato di commercio con la Germania dobbiamo procurarci l'appoggio morale degli industriali, alla qual cosa non giovano i tentativi della nostra dogana di defraudare i commercianti stranieri dei vantaggi promessi dalla nostra tariffa. Non è giusto e non giova alla nostra riputazione di lealtà il tentare, con artifici, di battezzare un prodotto in modo diverso da quello accettato da tutti i tecnici e uomini di scienza.

Io credo che convenga al nostro credito, se non si può riparare al passato, di pensare all'avvenire.

Temo però che ciò sarà impedito di farsi dallo zelo eccessivo degli agenti di finanze. Di questo eccesso di zelo ho la prova nell'essersi tacito, presentando questo disegno di legge, che perdura un quistione sulla classificazione di alcuni importanti prodotti commerciali: cosicchè votando questo disegno di legge si risolve la quistione pendente senza accorgersi di averlo fatto.

Dichiaro perciò che per coerenza al giudizio manifestato mi asterrò dal votare il progetto di legge in discussione.

CARCANO, *ministro delle finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CARCANO, *ministro delle finanze*. La nota cortesia dell'onor. senatore Cannizzaro mi affida che egli non mi negherà venia, se io schiettamente dichiaro che non sono in grado di entrare nella parte tecnica della questione da lui trattata con tanta competenza ed autorità.

Spero però di potergli dare una risposta soddisfacente, che possa permettere anche a lui di dare il suo voto al disegno di legge in discussione.

Il senatore Cannizzaro ha lamentato che una certa materia colorante, chiamata *nero immediato*, sia stata dalla dogana classificata fra i prodotti chimici non nominati e non tra i prodotti derivati dal catrame, i quali hanno un trattamento più favorevole nella nostra tariffa da-

ziaria, per effetto del trattato di commercio con la Germania.

Egli ha esposto le ragioni scientifiche, chimiche, per dimostrare il suo assunto, e ha ricordato che la questione fu esaminata già dal Collegio dei periti doganali, che ha seguito una opinione diversa.

Ma, fortunatamente niente vieta che quel Collegio abbia a riesaminare ancora la questione utilmente e venire anche a conclusioni diverse da quelle a cui era venuto, in passato.

Certo poi nulla esclude che si possa fare un altro di quei decreti di assimilazione a cui ha alluso il senatore Cannizzaro, per correggere, se c'è, l'errore, e dichiarare la classificazione che dai nuovi studi risultasse meglio confacente al prodotto onde si discute.

Nella relazione ministeriale, che accompagna il disegno di legge, e nella relazione dell'Ufficio centrale, è posto in evidenza come il repertorio doganale sia naturalmente soggetto a frequenti modificazioni, per tener dietro ai nuovi bisogni, ai nuovi prodotti, ed anche per correggere le defuizioni o assimilazioni doganali, quando si scorga che esse siano erronee o nocive alla industria e non corrispondenti al vero significato della tariffa.

Se il Senato concederà, come non dubito, i suoi suffragi a questa legge sul repertorio doganale, approverà anche la facoltà che dall'articolo 3 è conferita al Governo di introdurre innovazioni e modificazioni con quei decreti che, naturalmente, devono poi essere presentati al Parlamento per la loro convalidazione.

CANNIZZARO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANNIZZARO. Ringrazio il signor ministro della promessa che ha fatto di studiare la materia, e mi auguro che egli voglia attingere le convenienti informazioni da uomini veramente competenti nella materia e non legati da giudizi antecedentemente espressi.

* PRESIDENTE. Se nessun altro domanda la parola, dichiaro chiusa la discussione generale; passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Sono convalidati i Regi decreti del 31 maggio 1890, n. 6883, del 4 febbraio 1892, n. 32, del 26 aprile 1893, n. 208, del 7 gennaio 1894

n. 3, del 4 febbraio 1897, n. 60, del 13 novembre 1898, n. 476 e del 29 dicembre 1898, n. 527, coi quali furono apportate modificazioni al repertorio della tariffa generale dei dazi doganali approvato col Regio decreto del 17 novembre 1887, n. 5084, e convalidato con la legge del 29 agosto 1889, n. 6363.

(Approvato).

Art. 2.

Sono convertiti in legge il Regio decreto del 9 dicembre 1900, n. 400, col quale fu approvato il repertorio per l'applicazione della tariffa dei dazi doganali, con le relative disposizioni preliminari e il Regio decreto del 16 luglio 1901, n. 62, col quale il nuovo repertorio fu modificato.

(Approvato).

Art. 3.

Sono soppresse dalla tariffa generale dei dazi doganali le note ai nn. 8, 30, 190, 191 c), 194 a), 210, 215, 287 b) e 320 a).

(Approvato).

Art. 4.

È data facoltà al Governo del Re di modificare il repertorio per l'applicazione della tariffa dei dazi doganali e le relative disposizioni preliminari, con decreti reali da presentare al Parlamento, per la conversione in legge, nel mese successivo a quello della rispettiva loro pubblicazione.

(Approvato).

Art. 5.

Nella categoria XVI della tariffa generale dei dazi doganali è aggiunta la voce seguente:

352-bis. — Reticelle per incandescenza a gas, preparate con sali di metalli rari, anche bruciate e collodiate: *Mille*, L. 50.

A partire dal giorno dell'applicazione della presente legge, il repertorio della tariffa doganale approvato col Regio decreto del 9 dicembre 1900 resta modificato, in quanto riguarda la classificazione delle reticelle per la incandescenza a gas, nel modo indicato dalla annessa tabella, che forma parte integrante di questa legge.

(Approvato).

TABELLA.

Voci da modificare.

DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	
	Categoria	Numero e lettera
Reticelle per becchi a gas e per lampade a petrolio o a spirito, sistema Auer e simili:		
<i>a)</i> preparate con sali di zicornia, di torio, di cerio o di altri metalli rari, sia soli, sia mescolati	Mercerie fini	XVI 352 <i>b</i>
<i>b)</i> non preparate	Mercerie comuni	XVI 352 <i>a</i>
Soluzioni di nitrato d'argento. Come	Nitrato d'argento	III 40 <i>a</i>

Voci modificate.

DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	
	Categoria	Numero e lettera
Reticelle per becchi a gas, e per lampade a petrolio o a spirito, sistema Auer e simili:		
<i>a)</i> preparate con sali di zirconio, di torio, di cerio e di altri metalli rari, sia soli, sia mescolati, anche bruciate e collodiate	Reticelle per incandescenza a gas, ecc.	XVI 352 <i>bis</i>
<i>b)</i> non preparate (<i>V. Maglie, secondo la qualità</i>)		
Soluzioni acquose, di nitrato d'argento o di sali a questo assimilati. <i>Come il nitrato di argento, in ragione della quantità di questo sale o di altri sali ad esso assimilati, che realmente contengono</i>		

Art. 6.

Le disposizioni dell'art. 7 della legge del 25 marzo 1900, n. 100, sono applicabili ai *vermouths* esteri di ogni specie.

(Approvato).

Anche questo disegno di legge sarà poi votato domani a scrutinio segreto.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15:

I. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Aggiunte e modificazioni alla legge sull'ordinamento delle guardie di finanza (N. 78);

Modificazioni alla legge per la riscossione delle imposte dirette (N. 42);

Sistemazione dei locali dell'ex Convento delle Grazie in Milano ad uso della Biblioteca Braidense (N. 79);

Spesa di lire 5000 per lavori di sistemazione dei locali del Gabinetto di fisiologia nella Regia Università di Bologna (N. 80);

Distribuzione del chinino di Stato alle Congregazioni di carità ed ai Comuni (N. 47);

Convalidazione dei decreti Reali coi quali venne modificato il repertorio della tariffa doganale del 17 novembre 1887 e del decreto Reale del 9 dicembre 1900, n. 400, col quale fu approvato un nuovo testo unico del repertorio medesimo colle relative disposizioni preliminari e di quello del 16 luglio 1901, n. 363, col quale il nuovo repertorio fu modificato (N. 77).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Abolizione delle sopratasse per il passaggio dell'Appennino sulle linee Foggia-Napoli, Termoli-Benevento-Napoli e Aquila-Terni (N. 71);

Riordinamento del personale consolare di prima categoria (N. 40);

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1902-903 (N. 68);

Stanziamiento di fondi occorrenti per far fronte alle spese delle Commissioni Reali rispettivamente istituite coi decreti 11 novembre 1898 n. 459 ed 8 aprile 1900, n. 137 (N. 69);

Approvazione di eccedenze d'impegni e maggiori assegnazioni su alcuni stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1900-901 (N. 16 disegni di legge dal N. 49 al N. 64);

Stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1902-903 (N. 81).

La seduta è sciola (ore 18 e 15).

Licenziato per la stampa il 22 giugno 1902 (ore 17).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche